



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento III – Servizio 1 “Progettazione, direzione
lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica.
Zona Sud”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la verifica di vulnerabilità sismica, l'idoneità statica, i rilievi e le indagini diagnostiche specialistiche del fabbricato e degli ambienti interni e spazi esterni del complesso denominato “Paradiso sul Mare” via Gramsci – Istituto alberghiero “Marco Gavio Apicio” - Anzio

ROMA 21 OTTOBRE 2019

Il RUP

Ing. Giovanni Quattrocchi

Il Dirigente del Servizio 1 - Arch. Angelo Maria Mari



Sommario

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	5
Articolo 1. Oggetto dell'appalto	5
Articolo 2. Immobili oggetto di verifica	5
Articolo 3. Disciplina Normativa dell'appalto	6
Articolo 4. Forma e ammontare dell'appalto	6
Articolo 5. Descrizione del servizio e delle sue fasi	8
Articolo 6. Situazione di pericolo rilevate all'atto delle indagini	12
Articolo 7. Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi	12
Articolo 8. Proprietà degli elaborati prodotti	13
Articolo 9. Documentazione tecnica resa disponibile dal committente	144
Articolo 10. Altre condizioni disciplinanti l'incarico – obblighi tra le parti	14
Articolo 11. Obblighi e Ruolo della Committenza	14
Articolo 12. Obblighi del Professionista incaricato	15
Articolo 13. Termini per l'ultimazione del Servizio	16
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	16
Articolo 14. Modalità di stipulazione del contratto	16
Articolo 15. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	17
Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto	17
Articolo 17. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	17
Articolo 18. Fallimento dell'appaltatore	18
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	18
Articolo 19. Consegna del servizio	18
Articolo 20. Modalità di gestione del servizio	199
Articolo 21. Sospensioni e proroghe	19



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

**Dipartimento III – Servizio 1 “Progettazione, direzione
lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica.
Zona Sud”**

Articolo 22.	Penali	20
Articolo 23.	Inderogabilità dei termini di esecuzione	20
Articolo 24.	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	21
Articolo 25.	Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione	21
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA		22
Articolo 26.	Pagamenti delle prestazioni a corpo	22
Articolo 27.	Pagamenti a saldo	23
Articolo 28.	Ritardo nel pagamento delle rate di acconto	23
Articolo 29.	Cessione del contratto e cessione dei crediti	23
Articolo 30.	Denominazione in valuta	24
CAPO 5 – GARANZIE		24
Articolo 31.	Cauzione definitiva	24
Articolo 32.	Riduzione delle garanzie	24
Articolo 33.	Assicurazioni a carico dell'appaltatore	25
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA		26
Articolo 34.	Norme di sicurezza generali	26
Articolo 35.	Sicurezza sul luogo di lavoro	26
Articolo 36.	Piano operativo di sicurezza	26
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO		277
Articolo 37.	Subappalto	27
Articolo 38.	Responsabilità in materia di subappalto	29
Articolo 39.	Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti	30
CAPO 8 - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO		30
Articolo 40.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	30
Articolo 41.	Risoluzione del contratto	32



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

***Dipartimento III – Servizio 1 “Progettazione, direzione
lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica.
Zona Sud”***

Articolo 42.	Recesso dal contratto	33
CAPO 9 - NORME FINALI		34
Articolo 43.	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore	34
Articolo 44.	Spese contrattuali, imposte, tasse	35
Articolo 45.	Informativa sulla Privacy	35



CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i servizi di ingegneria e architettura riguardanti l'esecuzione dei rilievi e delle indagini geognostiche e strutturali per la verifica di vulnerabilità sismica, ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i., del fabbricato denominato “Paradiso sul Mare” sito in Anzio, Via Gramsci con l'indicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in essere per raggiungere i livelli di sicurezza prescritti dalla normativa vigente in materia nonché l'esecuzione delle indagini diagnostiche specialistiche (su solai, murature, intonaci, stucchi, modanature, copriferri, fregi, etc.) degli ambienti interni e degli spazi esterni del complesso in oggetto volti a stabilire l'idoneità statica degli stessi ovvero a fornire l'indicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in essere per la loro messa in sicurezza.

Il servizio di vulnerabilità sismica dovrà essere eseguito in ottemperanza dell'art. 2 comma 3 della OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i., tenendo conto delle indicazioni fornite ai p.ti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 2 del DPCM 21 ottobre 2003 e s.m.i., ed in conformità alle Norme Tecniche delle Costruzioni D.M. 17.1.2018 e, ove applicabile, del D.P.C.M. 12.10.2007, “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del Patrimonio Culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni”.

Ai sensi del cap. 2.4.2 del D.M. 17.1.2018 e del p.to 1.1 dell'elenco B del DPCM 21 ottobre 2003, l'immobile oggetto del presente incarico, soggetto ad elevato affollamento, è classificabile in Classe d'uso III.

Il servizio è comprensivo dell'esecuzione dei saggi e delle indagini geognostiche classificati come “lavori” compresi i ripristini, oltre all'esecuzione di analisi ed indagini tecniche specialistiche riguardanti gli elementi strutturali, i materiali, i rivestimenti e le finiture.

Per quanto attiene le modalità di esecuzione delle indagini, e limitatamente agli scopi del presente Appalto, si potrà fare riferimento alle “Linee guida per modalità di indagine sulle strutture e sui terreni per i progetti di riparazione, miglioramento e ricostruzione di edifici inagibili”, redatto da Protezione Civile, ReLuis, Agi, Alig, Algi.

Il livello di conoscenza minimo richiesto è LC2.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi: trova sempre applicazione l'art.1374 del codice civile.

Articolo 2. Immobile oggetto di verifica

L'immobile oggetto di verifica tecnica dei livelli di sicurezza strutturale è ubicato in Comune di Anzio, Via Gramsci, è di proprietà comunale, censito al foglio n° 22 part. n° 27-314 del catasto fabbricati del Comune di Anzio, concesso in comodato d'uso alla Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi e per gli effetti della legge n° 23/96 (Legge Masini) come sede dell'istituto scolastico “Marco Gavio Apicio”.

COMUNE	ISTITUTO	INDIRIZZO	Tipologia costruttiva	Volume indicativo (m³)
Anzio	Istituto Alberghiero “Marco Gavio Apicio”	Via Gramsci – 00042	Muratura	30.000



Articolo 3. Disciplina Normativa dell'appalto

L'appalto, di tipo misto (lavori e servizi), è soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato “nuovo codice”) e s.m.i., applicabile sia ai lavori che ai servizi, dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare tecnico, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Afferiscono alla categoria di:

- *servizi*, la **verifica di vulnerabilità sismica**, la **progettazione definitiva ed esecutiva** e il **coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione;
- *lavori*, le indagini geognostiche, le indagini strutturali e diagnostiche specialistiche e i ripristini.

Articolo 4. Forma e ammontare dell'appalto

L'ammontare dell'appalto è pari complessivamente ad **€ 80.000,00**, di cui **€ 2.500,00** per oneri per la sicurezza sulle indagini (rischi da interferenza non soggetti a ribasso d'asta), per le verifiche di vulnerabilità sismica, comprensivo delle indagini geognostiche e strutturali necessarie e delle indagini diagnostiche specialistiche sulle strutture e sulle opere di finitura e decoro degli ambienti interni e degli spazi esterni del complesso in oggetto volti a definire l'idoneità statica degli stessi, comprensivi di spese e oneri accessori, contributi previdenziali professionali e IVA al 22%.

L'importo d'appalto di cui sopra comprende:

a) servizi di ingegneria e architettura e indagini strumentali e geognostiche, per le verifiche di vulnerabilità sismica dell'intero fabbricato come di seguito specificati:

1. **Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, della verifica sismica di livello 1 e 2** di edifici, ai sensi dell'OPCM 3274/2003, in ottemperanza del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e della Circolare Ministeriale 21.01.2019 n.7, inclusa l'analisi storico critica e la relazione sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, la relazione geologica redatta da geologo abilitato, con riferimento alla bibliografia ed ai risultati delle indagini geognostiche ed alle prove di laboratorio, compreso l'espletamento di ogni eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico e l'esecuzione dei ripristini.
2. **Esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio**, nella misura tale da raggiungere un livello di conoscenza LC2 così come definito nel D.M. Infrastrutture 17.01.2018, in quantità utile a conseguire il suddetto livello così come stabilito dalla Circolare Istruzioni per l'applicazione delle “*Norme tecniche per le costruzioni*” di cui al D.M. 21 gennaio 2019 n. 7, compreso l'espletamento dei ripristini strutturali e non strutturali in funzione dei rilievi effettuati ed infine di ogni eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico;
3. **Esecuzione di indagine geognostica** da eseguire in ottemperanza all'Allegato C “*Livelli di Vulnerabilità dell'Opera, indagini e prove minime di tipo geologico, e geomeccanico da eseguirsi ai sensi del Regolamento Regione Lazio 13 Luglio 2016 n. 14*”, comprese la preparazione, i ripristini dei luoghi e ogni eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico.

b) servizi di ingegneria e architettura e indagini diagnostiche specialistiche sulle strutture e sulle opere di finitura e decoro degli ambienti interni e degli spazi esterni del complesso in oggetto volti a definire l'idoneità statica degli stessi come di seguito specificato:

1. **Esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i, dell'accertamento della idoneità statica** degli ambienti interni (solai, murature, intonaci, stucchi, modanature, etc.) e degli spazi esterni (copriferri, fregi, decori, etc. delle facciate esterne, scale, balaustre, terrazzi, balconi, etc.) del complesso denominato “Paradiso sul Mare” con l'indicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in essere



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

**Dipartimento III – Servizio 1 “Progettazione, direzione
lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica.
Zona Sud”**

per la loro eventuale messa in sicurezza , inclusa la relazione sulle indagini diagnostiche specialistiche sui materiali e sulle strutture, preferibilmente di tipo non distruttivo, compreso l'espletamento degli eventuali ripristini e di ogni pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico.

A. IMPORTO SERVIZIO DI VULNERABILITA' SISMICA E INDAGINI	A - Importo del Servizio di vulnerabilità sismica e delle indagini		euro
	A.1	Importo dei servizi e delle indagini diagnostiche specialistiche di cui all'art. 4 del presente CSA	€ 59.573,25
	A.2	Oneri per la sicurezza sulle indagini (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2.500,00
	A.3	Importo Totale a base d'asta	€ 62.073,25
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	Imprevisti	€ 1.241,46
	B.2	Oneri previdenziali professionali CNPAIALP (4 %) su A.3	€ 2.482,93
C. IVA	C - I.V.A.		
	C.1	I.V.A. (22% su A.3+B.2)	€ 14.202,36
Totale somme a disposizione e IVA			€ 17.926,75
TOTALE FINANZIAMENTO			€ 80.000,00

L'importo indicato deve intendersi pertanto inclusivo di tutte le spese - comprese quelle relative all'esecuzione dei sopralluoghi, i compensi a vacazione e i rimborsi - relative alla ricerca ed analisi della documentazione esistente, all'esecuzione dei rilievi strutturali con le idonee strumentazioni, alla definizione ed al coordinamento (progetto, direzione e coordinamento della sicurezza - DUVRI) della campagna di indagini diagnostiche delle strutture e degli elementi non strutturali, di quelle geologiche-geotecniche per la caratterizzazione dei terreni di sedime, alle modellazioni numeriche ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per l'individuazione dei livelli di sicurezza statica e sismica richiesti dalle normative statali e regionali vigenti, e quant'altro necessario per dare la prestazione perfettamente compiuta, compreso i lavori di ripristino e l'espletamento di tutte le eventuali pratiche amm.ve presso gli Enti preposti e comprensivo dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

Il compenso economico di eventuali dipendenti o collaboratori rimarrà a esclusivo carico e responsabilità dell'incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto da parte della S.A. oltre quanto stabilito nei punti successivi.

Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla S.A., a qualunque titolo, per le prestazioni professionali di cui al presente incarico professionale.

Si precisa che, i rilievi e le elaborazioni relativi alla componente geologica dovranno necessariamente essere svolti da geologi abilitati, e i relativi oneri economici sono ricompresi nella somma assegnata per lo svolgimento delle verifiche tecniche in oggetto.

**Articolo 5. Descrizione del servizio e delle sue fasi****5.1 - Esecuzione della prestazione relativa alle indagini e alla verifica di vulnerabilità sismica**

Lo scopo è la verifica dei livelli di sicurezza sismica dell'intero fabbricato, che rientra tra quelli individuati come “rilevanti” ai sensi dell'OPCM 3274/2003, art. 2, comma 3.

La prestazione pertanto si configura come appalto di un Servizio tecnico finalizzato alla verifica in parola, comprese tutte le attività necessarie al raggiungimento dello scopo.

L'articolazione del Servizio prevede essenzialmente i seguenti sette punti:

- 1) analisi storico-critica;
- 2) rilievo geometrico-strutturale;
- 3) caratterizzazione meccanica dei materiali;
- 4) definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza;
- 5) definizione delle azioni e della relativa analisi strutturale;
- 6) determinazione della vulnerabilità del sistema strutturale esistente;
- 7) proposta di eventuali interventi di adeguamento e valutazione del rapporto costi/benefici ottimale.

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere sottoscritti dall'Affidatario e, per le parti di competenza, dal Geologo.

Nell'espletamento del servizio ed in particolare nella scelta della metodologia e del tipo di indagini diagnostiche si dovrà tener conto che il fabbricato risulta tutelato/vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

In particolare, l'incarico dovrà essere articolato ed espletato nelle seguenti quattro fasi:

Fase 1

Sopralluoghi volti alla conoscenza della struttura, ricerca ed analisi della documentazione disponibile, ricerca, reperimento ed analisi di ulteriore documentazione, individuazione della tipologia strutturale propedeutici alla redazione di una **Relazione metodologica e piano di Indagine (RM-PI)** contenente il programma di dettaglio delle indagini ed esecuzione dei rilievi che si ritengono necessari per il raggiungimento del livello di conoscenza minimo richiesto LC2.

La **Relazione metodologica e piano di indagini (RM-PI)** dovrà essere corredata dagli elaborati grafici di rilievo recanti l'indicazione di tutte le indagini, comprensive delle opere edili accessorie per i saggi, i prelievi ed i ripristini, contenere l'individuazione dell'organismo strutturale e le fasi attuative delle verifiche tecniche e di sicurezza statica e sismica, comprendendo in particolare:

- a) la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica, nonché i livelli di conoscenza dell'edificio oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;
- b) l'ipotesi preliminare e sommaria dell'indicazione e della definizione delle eventuali campagne di indagini diagnostiche ritenute necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;
- c) le modellazioni numeriche, la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione dei livelli di sicurezza, nonché, la definizione dei valori di accelerazione al suolo e dei tempi di ritorno definiti dalle norme tecniche vigenti;
- d) cronoprogramma con l'indicazione della tempistica prevista per le indagini da eseguire nell'edificio.

Il programma e le modalità delle suddette prove saranno eventualmente concordati con la Stazione Appaltante e i dirigenti scolastici e degli altri Enti con lo scopo di arrecare minor disagio possibile alle normali attività espletate.



La fase si concluderà con la consegna della **Relazione metodologica e piano di indagini (RM-PI)** da sottoporre al RUP e al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, per concordare con essi, il quadro complessivo delle successive attività da intraprendere.

Fase 2 (Fasi I e II del disciplinare tecnico)

Attuazione delle indagini finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica.

In tale fase verranno svolte, indicativamente ed in maniera non esaustiva, le seguenti attività:

- esame della documentazione disponibile o da acquisire in relazione a quanto necessario per una esaustiva esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;
- definizione dei dati dimensionali e dello schema plano-altimetrico dell'edificio;
- caratterizzazione geomorfologica del sito;
- rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado;
- rilievo metrico e dei particolari costruttivi visibili, compresa l'individuazione di eventuali giunti termici e sismici, da implementare nei modelli di calcolo;
- descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili;
- definizione puntuale di tutti i saggi, prelievi ed indagini strutturali e geologiche in sito ed in laboratorio che l'Affidatario ritiene necessari per definire compiutamente:
 - la caratterizzazione geometrica;
 - i dettagli costruttivi;
 - le proprietà dei materiali.

Il suddetto studio sarà corredato di specifica documentazione fotografica.

I risultati delle sopradette attività saranno riportati negli elaborati relativi all'analisi storico-critica (**ASC**), al rilievo geometrico-strutturale (elevazione e fondazione) (**RGS**); e al rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo (**RQF**).

Sulla scorta delle valutazioni conseguenti alle attività precedentemente svolte, sarà prevista l'esecuzione dei saggi, prelievi ed indagini inerenti le caratteristiche meccaniche e morfologiche delle strutture e del terreno, con restituzione dei risultati di dettaglio corredati dei certificati di prova che l'Affidatario avrà cura di completare con la relativa valutazione ed interpretazione dei risultati. Le prove sui materiali per le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; le indagini geologiche e geosismiche finalizzate allo studio della vulnerabilità sismica del complesso di cui al presente Appalto, dovranno essere eseguite tramite prove in situ ed elaborate da un Geologo, in ottemperanza all'Allegato C di cui al regolamento regionale n. 14 del 13 luglio 2016 “Livelli di vulnerabilità dell'opera indagini e prove minime di tipo geologico e geomeccanico da eseguirsi ai sensi del Regolamento regionale 13 luglio 2016 n. 14”, comprese la preparazione, i ripristini dei luoghi e ogni eventuale pratica amministrativa necessaria all'espletamento dell'incarico. Sarà onere dell'Affidatario predisporre le idonee indagini georadar necessarie ad evitare qualsivoglia interferenza con i servizi insistenti sulla verticale delle indagini geognostiche.

La Relazione conclusiva dovrà:

- certificare il livello di conoscenza raggiunto;
- valutare le tipologie dei materiali e le loro caratteristiche statiche e deformative da utilizzare per le verifiche;
- indicare i fattori di confidenza e coefficienti di sicurezza parziali;
- determinare caratteristiche meccaniche dei materiali, le caratteristiche e categoria di suolo, anche con riferimento alla caratterizzazione sismica;
- la natura delle fondazioni.



L'esecuzione delle indagini dovrà essere compatibile con le normali attività eseguite presso gli istituti scolastici; pertanto le operazioni di indagine sui materiali dovranno essere precedute da un programma recante l'approvazione ulteriore del referente amministrativo della struttura, oltreché dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La fase si concluderà con la consegna della **Relazione sui Risultati delle indagini (RRI)**.

Fase 3 (Fase III del disciplinare tecnico)

Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità

In questa fase, con riferimento alle informazioni ottenute nelle fasi precedenti, si definirà un modello numerico della struttura 3D che ne rappresenti il più fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidità effettiva, valutando altresì gli aspetti di regolarità, di idoneità statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che condizionano la successiva fase di verifica, prestando particolare attenzione, nel caso di edifici realizzati in struttura mista, alle interazioni strutturali fra maschi murari e telai in cemento armato presenti nella struttura, specie nel caso in cui la risultante del taglio assorbito al piede del fabbricato risultasse assorbita prevalentemente dalle strutture murarie. All'uopo, l'osservazione del grado di confinamento del pannello murario entro la maglia di telaio in c.a., ovvero eventuali prove con martinetto piatto doppio sui pannelli murari confinati, potranno fornire indicazioni circa l'effettivo stato tensionale della muratura, onde suffragare le ipotesi fatte nella modellazione di calcolo sull'effettivo grado di interazione. Pervenuti a tale modellazione strutturale, l'Affidatario dovrà eseguire le elaborazioni di calcolo relative alla verifica della condizione statica (SLE, SLV, con particolare riguardo alla portanza di elementi murari, travi, pilastri e solai) e della condizione sismica, producendo le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito alla verifica di resistenza degli elementi strutturali e agli indicatori di rischio desunti, necessari alla definizione globale di vulnerabilità dell'edificio, tenendo conto anche di verifiche locali dei meccanismi di collasso di elementi secondari o elementi non strutturali (tamponature ecc.).

In dettaglio, l'attività si articolerà come segue:

- Modellazione strutturale;
- Verifica SLE ed SLV della condizione statica;
- Verifiche di vulnerabilità di livello 1 (cfr. ultimo capoverso p.to 3.2 dell'Allegato 2 del DPCM 21 ottobre 2003 e s.m.i, ovvero *Note esplicative per la compilazione della scheda – paragrafo 22 – Livelli di verifiche* poste a corredo della *Scheda di sintesi per la verifica tecnica sismica di "livello 1" o di "livello 2" per gli edifici e le opere strategiche ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico*);
- Verifiche di vulnerabilità di livello 2.

Al termine di tale fase, l'Affidatario dovrà redigere una **Relazione di Calcolo e Tabulati di Analisi (RCTA)** in cui verranno illustrati i risultati delle verifiche eseguite, corredandola di una analisi critica delle risultanze delle stesse.

Con riferimento alle azioni dinamiche e alle azioni controllate dall'uomo, l'Affidatario dovrà riportare i rapporti ζ_e e $\zeta_{v,i}$ fra capacità (intesa come insieme delle caratteristiche di rigidità, resistenza e duttilità locale o globale) e domanda (intesa come insieme delle caratteristiche di rigidità, resistenza e duttilità localmente o globalmente richieste dalle azioni), prevedendo e modellando tutti i possibili meccanismi.

Nella definizione del parametro di analisi globale ζ , l'Affidatario dovrà tener conto che tale valore singolarmente inteso non rappresenta completamente la reale situazione di rischio.

L'Affidatario dovrà infatti distinguere se il parametro ζ è determinato da una diffusa carenza delle strutture (materiali scadenti, concezione errata, degrado diffuso ecc.) oppure se il parametro ζ è determinato dalle criticità di singoli elementi strutturali. Ciò risulterà di notevole importanza per le eventuali procedure di



miglioramento o adeguamento, potendosi configurare la situazione per cui pochi semplici e mirati interventi di consolidamento consentano di conseguire notevoli incrementi del rapporto C/D (capacità/domanda).

In tal modo l'Amministrazione potrà avere chiaro il quadro delle operazioni necessarie per procedere ad un eventuale miglioramento sismico degli edifici, focalizzando, se del caso, l'attenzione sugli elementi strutturali che cumulano le maggiori criticità.

L'affidatario dovrà pertanto evidenziare bene negli elaborati prodotti non solo i valori dei parametri globali ζ , ma anche le criticità che determinano tali valori del rapporto C/D (capacità/domanda).

Trattandosi di edifici esistenti, l'Affidatario dovrà fornire adeguate giustificazioni circa i fattori di comportamento assunti nelle analisi, evitando di penalizzare eccessivamente le riserve di resistenza degli edifici. A tale scopo, l'Affidatario potrà avvalersi proficuamente delle indicazioni sul reale comportamento della struttura procedendo ad una analisi non lineare di tipo statico o dinamico.

Nel caso di edifici con intelaiatura in c.a., l'Affidatario potrà ottimizzare le indagini concentrando le attenzioni sui dettagli costruttivi dei nodi onde avere sufficiente contezza delle reali capacità dissipative locali.

La valutazione di vulnerabilità comprenderà inoltre tutti gli aspetti non desumibili dalla sola analisi numerica del modello globale e che devono essere formulati dall'Affidatario sulla base della propria esperienza e competenza: tali aspetti comprendono la stabilità di elementi non strutturali (tamponature, cornicioni, ecc.) o particolari che devono essere rilevati in fase di acquisizione delle informazioni.

L'Affidatario nell'espletamento dell'incarico dovrà ottemperare sia alle disposizioni contenute nella Normativa Tecnica Nazionale vigente al momento della produzione degli elaborati, che alla complementare Normativa Regionale emanata in materia.

La fase si concluderà con la consegna della **Relazione di Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilità (RSVV)**.

Fase 4 (Fase IV del disciplinare tecnico)

Sintesi dei risultati.

La sintesi dei risultati dovrà riportare i seguenti documenti:

- “*Schede di Sintesi della Verifica Sismica di “livello 2” per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico*” (**SSVS**) da redigere secondo la scheda conforme all'Ordinanza n. 3274/2003 - articolo 2, commi 3 e 4 e D.M. 17/1/2018; la Scheda, compilata a cura dei tecnici, dovrà recare le firme dell'Affidatario incaricato della Verifica di Vulnerabilità e del Geologo per le parti di competenza di cui alle indagini geologiche eseguite;
- Redazione di una Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (**SIMR**) che descriva, con maggiore dettaglio, le informazioni previste al paragrafo 29) delle schede “*Previsione di massima di possibili interventi di miglioramento*”, in particolare con riferimento al punto B) “*Interventi migliorativi prevedibili*”.

In tale Relazione l'Affidatario dovrà:

1. descrivere gli interventi di riparazione o intervento locale utili a porre rimedio alle carenze più gravi riscontrate ed individuare graficamente gli stessi (tavole grafiche) in maniera schematica in una o più planimetrie da allegare alla relazione, sia per la condizione statiche che per quella sismica;
2. esplicitare la stima degli indicatori di rischio raggiungibili in seguito all'esecuzione di detti interventi rispetto la condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa alla condizione di collasso (SLC);
3. indicare la stima dei costi necessari per la esecuzione di detti interventi locali o di riparazione; se ricorre nelle analisi, detta valutazione deve essere effettuata anche per la condizione statica in modo di quantificare l'entità presunta della spesa necessaria per eventuali operazioni di consolidamento degli elementi strutturali.



La fase si concluderà con la consegna delle Schede di Sintesi della Verifica Sismica (**SSVS**) e della Relazione di Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (**SIMR**).

Le relazioni e gli allegati (indagini, elaborati grafici, tabulati di input/output di programmi di calcolo) resteranno all'Amministrazione che li custodirà e li renderà disponibili in caso di controlli o successive consultazioni.

5.2 - Esecuzione della prestazione relativa alle indagini diagnostiche specialistiche sulle strutture e sugli ambienti interni e gli spazi esterni volti a definirne l'idoneità statica

Lo scopo è la verifica dei livelli di sicurezza delle strutture, solai, murature nei confronti di un possibile distacco e caduta degli elementi di finitura (intonaci, decorazione, fregi, balaustre, etc.) degli ambienti interni e degli spazi esterni del complesso denominato “Paradiso sul Mare”, attraverso l'esecuzione di indagini diagnostiche specialistiche, preferibilmente di tipo non distruttivo, la restituzione dei risultati e l'analisi di quanto rilevato con l'indicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in essere per la loro eventuale messa in sicurezza, compresi i costi necessari, il tutto compendiato in apposita relazione tecnica. La prestazione pertanto si configura come appalto di un Servizio tecnico finalizzato alla verifica in parola, comprese tutte le attività necessarie al raggiungimento dello scopo.

L'articolazione del Servizio prevede essenzialmente i seguenti punti:

1. Relazione metodologica e piano delle indagini diagnostiche specialistiche, preferibilmente di tipo non distruttivo, degli ambienti interni (strutture, solai, murature, intonaci, stucchi, modanature, decorazioni, etc.) e degli spazi esterni (copriferri, fregi, decori, etc. delle facciate esterne, scale, balaustre, terrazzi, balconi, etc.) del complesso;
2. Relazione contenente i risultati e l'analisi di quanto emerso dalle indagini diagnostiche specialistiche effettuate;
3. Relazione di sintesi contenente l'indicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in essere per l'eventuale messa in sicurezza e mitigazione del rischio, compresi i costi necessari.

Nell'espletamento del servizio ed in particolare nella scelta della metodologia e del tipo di indagini diagnostiche si dovrà tener conto che il fabbricato risulta tutelato/vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

Articolo 6. Situazioni di pericolo rilevate all'atto delle indagini

Qualora durante l'esecuzione dei rilievi e dei saggi o delle analisi numeriche per le condizioni statiche si evidenziassero le situazioni previste al capitolo 8 punto 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17/01/18 “Norme Tecniche per le Costruzioni” (NTC), ovvero nel caso in cui non siano soddisfatte le verifiche alle azioni controllate dall'uomo (carichi permanenti e variabili in condizioni statiche), l'Affidatario dovrà procedere a darne immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed al Responsabile Unico del Procedimento e, se del caso, valutare le misure di prevenzione da porre in atto. A seguito di informativa, il RUP sentito l'Affidatario può richiedere la sospensione della Verifica di Vulnerabilità per la valutazione degli interventi da porre in atto.

Nel caso in cui, sentito l'Affidatario, risulti possibile procedere col Servizio di Vulnerabilità, il RUP può disporre il prosieguo del Servizio e contestualmente informare l'Amministrazione per porre in atto le misure utili al consolidamento locale resosi necessario.

Articolo 7. Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi

L'Affidatario dovrà produrre i seguenti elaborati:

- a) esecuzione delle indagini e della verifica di vulnerabilità sismica**



FASE 1

1. Relazione metodologica e piano di indagini (**RM-PI**)

FASE 2

2. Analisi Storico-Critica (**ASC**)
3. Rilievo Geometrico-Strutturale (elevazione e fondazione) (**RGS**)
4. Rilievo grafico e fotografico del Quadro Fessurativo (**RQF**)
5. Relazione sulla Caratterizzazione dei Materiali (**RCM**)
6. Relazione geologica (**RGEOL**)
7. Relazione geotecnica (**RGEOT**)
8. Relazione Tecnico-Descrittiva (**RTD**)
9. Relazione sui Risultati delle Indagini (**RII**)

FASE 3

10. Relazione di Calcolo e Tabulati di Analisi (**RCTA**)
11. Relazione di Sintesi delle Verifiche di Vulnerabilità (**RSVV**)

FASE 4

12. “Scheda di Sintesi della Verifica Sismica di Edifici Strategici ai fini della Protezione Civile o Rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico” secondo il modello predisposto dalla Sezione Servizio Sismico Nazionale della Protezione Civile (**SSVS**)
13. Sintesi degli Interventi Mitigatori del Rischio (**SIMR**)

b) esecuzione della prestazione relativa alle indagini diagnostiche specialistiche sulle strutture e sugli ambienti interni e gli spazi esterni volti a definirne l'idoneità statica

1. Relazione metodologica e piano di indagini diagnostiche specialistiche;
2. Relazione sui Risultati delle Indagini;
3. Relazione Tecnico-Descrittiva contenente l'indicazione delle azioni e dei provvedimenti da porre in essere per l'eventuale messa in sicurezza e mitigazione del rischio, compresi i costi necessari.

L'Affidatario incaricato dovrà produrre due copie cartacee debitamente firmate; una copia su supporto informatico di ciascun elaborato firmato (file firmati digitalmente, sempre in formato pdf); una copia su supporto informatico dei files formato editabile (Doc – Dwg); una copia su supporto informatico dei files relativi ai software di calcolo, nominati secondo la dicitura dell'edificio.

Tali materiali di cancelleria si considerano già retribuiti con il compenso posto a base di gara.

In particolare, con riferimento ai rilievi geometrici, architettonici e strutturali, l'Affidatario dovrà trasmettere i files in formato “dwg” degli elaborati grafici della costruzione, costituiti dalle piante di tutti i piani e da n. 2 sezioni di cui almeno una trasversale e una longitudinale.

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente Appalto, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 8. Proprietà degli elaborati prodotti

Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Ente che potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo.

Ferma restando la proprietà intellettuale dell'affidatario incaricato circa le elaborazioni tecniche fornite ad espletamento dell'incarico ricevuto la S.A. è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle stesse (relazioni, schede, elaborati anche digitali, risultati, ecc.).



La S.A. si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Articolo 9. Documentazione tecnica resa disponibile dal committente

Nell'intento di fornire informazioni sulla consistenza e sulle caratteristiche degli immobili oggetto del presente servizio, utili per un accurato svolgimento del servizio, la S.A. metterà a disposizione la documentazione tecnica disponibile in atti, in formato cartaceo e/o su supporto informatico, da fornire a titolo puramente indicativo agli aggiudicatari, rimanendo comunque onere del professionista incaricato la ricerca di archivio degli stessi, l'onere della verifica in sito della rispondenza delle misure e l'eventuale adeguamento degli elaborati grafici..

L'indisponibilità di informazioni o la presenza di eventuali inesattezze negli elaborati e/o nelle documentazioni messe a disposizione da parte del Committente non potrà in ogni caso costituire motivo per l'Affidatario di chiedere indennizzi o maggiorazioni del compenso contrattualmente pattuito, restando comunque a carico dell'Affidatario stesso il reperimento, anche presso uffici di altri Enti, della documentazione che si rendesse necessaria per lo svolgimento del servizio.

Si evidenzia dunque che l'affidatario resta comunque responsabile degli accertamenti svolti e dei dati assunti per le elaborazioni numeriche e per le verifiche tecniche e di sicurezza in generale.

Articolo 10. Altre condizioni disciplinanti l'incarico – obblighi tra le parti

Per consentire la corretta esecuzione dell'incarico il RUP, sentito il direttore per l'esecuzione, insieme al Professionista incaricato e al Funzionario di riferimento dell'immobile, concordano sulla necessità di effettuare incontri periodici di monitoraggio dell'andamento delle attività.

In tali occasioni le parti potranno concordare le eventuali modifiche al programma delle attività che si ritenessero necessarie a seguito dei risultati fino a quel momento ottenuti.

In tal caso, dette modifiche saranno recepite in un documento che, sarà sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 11. Obblighi e Ruolo della Committenza

Fermo restando quanto specificato dall'art. 9 del presente Capitolato, nel corso dell'esecuzione del presente incarico professionale la S.A. si impegna, nei confronti del professionista incaricato a:

- fornire le piante, in formato editabile, dei vari piani del fabbricato oggetto di verifica tecnica; pertanto, la mancata consegna di ulteriore documentazione non potrà costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione;
- rendere disponibile al Professionista incaricato, all'inizio dell'espletamento del servizio, quanto eventualmente in suo possesso in relazione agli elementi strutturali, non strutturali e impiantistici sulla costruzione oggetto del presente capitolato, con particolare riferimento a rilievi di qualunque genere, rimanendo comunque a carico e responsabilità del professionista il controllo e l'accertamento/verifica dell'esattezza e congruità dei dati forniti oltre all'onere per la ricerca di archivio degli stessi;
- mettere a disposizione, qualora disponibili, i risultati di indagini geofisiche e/o geotecniche effettuate nelle aree di sedime dell'immobile in oggetto.
- accompagnare il Professionista incaricato nei sopralluoghi presso l'edificio oggetto dell'incarico; il Professionista incaricato ed i suoi collaboratori non potranno in nessun caso accedere alle strutture oggetto del presente incarico autonomamente, senza previa autorizzazione rilasciata dal Committente e dai Dirigenti scolastici e dai Responsabili dei vari Enti interessati;



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

**Dipartimento III – Servizio 1 “Progettazione, direzione
lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica.
Zona Sud”**

- fornire la necessaria assistenza di natura logistica ed organizzativa, propedeutica all'esecuzione dei saggi e delle indagini sui materiali costituenti le strutture e sul terreno di fondazione, nelle localizzazioni e modalità determinate dal professionista incaricato e concordate con la S.A., previo ottenimento del preliminare accordo con la Dirigenza delle strutture scolastiche e dei Responsabili degli altri Enti interessati circa le tempistiche e le modalità di svolgimento in sicurezza delle varie operazioni, tenendo conto che prevalgono le esigenze pubbliche di un regolare svolgimento e continuità delle attività didattiche e di garantire l'erogazione dei servizi istituzionali degli Enti interessati.

Articolo 12. Obblighi del Professionista incaricato

L'affidatario si impegna e si obbliga, nei confronti della S.A. a:

- eseguire a sue spese tutte le ricerche ed analisi relative all'acquisizione della documentazione d'archivio esistente sui fabbricati oggetto del presente appalto, necessaria all'espletamento della prestazione professionale, compreso l'onere per l'estrazione delle copie;
- eseguire i necessari sopralluoghi, rilievi strutturali (con le idonee strumentazioni) e verifiche sui complessi immobiliari oggetto del presente appalto;
- rendersi disponibile a produrre, previa richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o dal RUP, gli elaborati redatti o in corso di redazione sia in formato pdf, doc e/o dwg;
- partecipare ad incontri di verifica e/o discussione circa problematiche inerenti le verifiche tecniche, gli esiti delle stesse ed il regolare svolgimento del contratto che il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, riterrà necessari al fine dell'ottenimento del miglior risultato;
- partecipare alle riunioni presso le strutture scolastiche e degli altri Enti interessati per effettuare il coordinamento delle attività;
- alla definizione ed al coordinamento (progetto, direzione e coordinamento della sicurezza - DUVRI) della campagna di saggi, prove e indagini diagnostiche sulle strutture e delle indagini geologiche e geotecniche per la caratterizzazione dei terreni di sedime. Il Professionista incaricato dovrà tenere in particolare considerazione il fatto che negli edifici scolastici oggetto di verifica dovranno continuare a svolgersi le funzioni ordinarie, cui sono destinati e che quindi i rilievi, i saggi e tutte le altre attività dovranno essere precedute da un programma approvato oltre che dalla S.A. anche dal conduttore dell'edificio (Dirigenza scolastica ed altri Enti) e svolte con modalità compatibili con la sicurezza ed il proseguimento della normale attività scolastica e degli altri Enti. Nella definizione e coordinamento della campagna di saggi e indagini sono comprese tutte le operazioni propedeutiche quali rimozioni e demolizioni di componenti edilizie (necessarie per i rilievi, le prove e le indagini strutturali) oltre le necessarie opere di rifacimento, riparazione e ripristino estetico e funzionale delle superfici interessate da saggi e/o indagini. A questo proposito il professionista incaricato dovrà fornire le necessarie indicazioni tecniche circa i rifacimenti, i ripristini e le riparazioni oltre a verificarne la regolare esecuzione in corso d'opera;
- redigere gli appositi documenti della sicurezza valutando i rischi da attività interferenziali, effettuando il coordinamento delle fasi lavorative atto a garantire la sicurezza degli operatori, dei visitatori, del personale e degli utenti scolastici e degli altri Enti, assumendosi le responsabilità conseguenti al coordinamento delle varie attività previste per l'effettuazione delle verifiche tecniche. Le varie attività previste saranno eseguite, in genere, senza arrecare disturbi alle attività scolastiche/amministrative e quindi, preferibilmente, nei periodi di ridotta attività delle scuole e degli altri Enti;
- raccordarsi con l'Ente Committente e con gli RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) dei singoli istituti scolastici e degli altri Enti interessati, al fine del rispetto delle norme di sicurezza, mediante le necessarie azioni di cooperazione e coordinamento (aggiornamento DUVRI, verbali, riunioni, ecc.), in tutti i casi in cui l'esecuzione di saggi e prove si preveda possano comportare interferenze con i luoghi di lavoro e/o attività lavorative e/o appalti di lavoro o servizi nei fabbricati oggetto dell'incarico. Si precisa inoltre che qualora venisse riscontrata la presenza di amianto per poter



- effettuare sondaggi/prove che comportino la possibile dispersione di fibre di amianto, devono essere attuate tutte le precauzioni e le modalità operative previste dalla normativa vigente in tema di amianto;
- eseguire tutte le operazioni propedeutiche alla campagna di indagini quali l'individuazione di sotto servizi, previo reperimento dell'ideale documentazione presso gli enti eroganti i servizi e non, al fine di evitare eventuali danneggiamenti di cui, comunque, il professionista rimane l'unico responsabile;
 - acquisire l'eventuale, necessario, parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio sulla campagna di prove negli immobili vincolati/tutelati, ove occorra, previa predisposizione degli eventuali elaborati;
 - all'esecuzione delle indagini diagnostiche e dei saggi necessari, compreso l'onere per la protezione degli arredi e la pulizia finale della zona di intervento;
 - far eseguire le prove sui materiali per le verifiche tecniche che dovranno essere effettuate esclusivamente da laboratori ufficiali o in possesso delle autorizzazioni concesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del DPR n.380/01
 - effettuare tutte le necessarie modellazioni numeriche ed analisi strutturali oltre ad ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per l'individuazione dei livelli di sicurezza “statica” e sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente, compreso l'onere per l'effettuazione di valutazioni preliminari circa possibili e/o necessari interventi di rinforzo “statico” e/o di rinforzo/miglioramento (adeguamento) sismico degli edifici in funzione degli esiti delle verifiche tecniche eseguite e quant'altro necessario per dare la prestazione perfettamente compiuta, compreso l'espletamento di tutte le eventuali pratiche amm.ve presso gli Enti preposti;
 - integrare, adeguare e/o modificare gli elaborati prodotti sulla scorta delle indicazioni fornite, in sede di verifica della conformità degli elaborati tecnici da parte della S.A.;
 - redigere tutti gli elaborati necessari all'acquisizione delle autorizzazioni da parte delle Soprintendenze competenti nonché di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni a vario titolo interessate, apportando agli stessi tutte le modifiche richieste e necessarie ai fini dell'ottenimento dei citati pareri, nulla osta, autorizzazioni di legge ovvero di adeguamento alle prescrizioni ivi contenute;

Articolo 13. Termini per l'ultimazione del Servizio

Il tempo utile per ultimare tutti i servizi facenti parte dell'appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, così suddivisi:

- Le relazioni metodologiche e i piani di indagine di cui all'art. 5.1 fase 1**(RM-PI)** e all'art. 5.2 p.to 1 **(RM-PI-F)** dovranno pervenire entro **10** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
- La consegna degli elaborati relativi alla fase 2 (fasi I e II del disciplinare) di cui all'art. 5.1 e dell'art. 5.2 p.to 2 **(RRI-F)** dovrà avvenire entro **40** giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'approvazione della relazione metodologica.
- Quelli relativi alle fasi 3 e 4 (fasi III e IV del disciplinare) di cui all'art. 5.1 e dell'art. 5.2 p.to 3 entro **40** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conclusione delle fasi precedenti.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 14. Modalità di stipulazione del contratto

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. dddd) del D.Lgs. 50/2016 l'Appalto è da intendersi a corpo.



Articolo 15. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Articolo 16. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale:
 - a. il DUVRI cui all'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i..
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010;
 - gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000;
 - Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 ottobre 2017. Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
 - il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii.;
 - D.M. 17.1.2018 - Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni;
 - Circolare Ministeriale 21/01/2019 n°7 – Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.1.2018

Articolo 17. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione del servizio.



3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Articolo 18. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del DLgs 50/2016.

2. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs 50/2016.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 19. Consegna del servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016;

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i servizi nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il Direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:



- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Articolo 20. Modalità di gestione del servizio

- 1.** L'affidatario deve nominare un Direttore tecnico, ovvero la persona fisica quale referente dei Servizi nei confronti dell'Amministrazione Committente, dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto. Al Direttore tecnico è delegata la funzione di: supervisione di programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste;
- 2.** E' onere dell'affidatario istruire e consegnare, previa approvazione del committente, le pratiche per l'ottenimento dei permessi per l'occupazione di suolo pubblico, nel caso in cui i lavori interessino aree di competenza di altri Enti.

Articolo 21. Sospensioni e proroghe

- 1.** Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Direzione dell'esecuzione d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione del servizio, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
- 2.** Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei servizi per ragioni di pubblico interesse o necessità.
- 3.** Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dell'esecuzione con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante.
- 4.** Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai servizi già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i servizi possano essere realizzati senza eccessivi oneri.
- 6.** Qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano in anticipo rispetto al termine anzidetto.
- 7.** L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei servizi o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
- 8.** I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dell'esecuzione e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.



9. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 22. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 13, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione viene applicata la penale, in misura giornaliera pari ad € 150,00.
2. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei servizi e nella ripresa dei servizi seguente un verbale di sospensione.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una somma di penali con importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

Articolo 23. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei servizi nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
2. L'esecutore è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme richiamate nel presente capitolato.
3. Nessuna variazione esecutiva o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal direttore dell'esecuzione del servizio, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche se formalmente competente all'ordine (fatte salve le cause di forza maggiore e per motivi di sicurezza), può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e controfirmato dal RUP; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, sono a carico del professionista incaricato.
4. L'esecutore risponde altresì dei maggiori oneri, riconoscibili anche ad altri e diversi soggetti interessati, vs. terzi, in seguito alle variazioni, sospensioni del servizio, altri atti o comportamenti non autorizzati.
5. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore e/o per motivi di sicurezza, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento.



- 6.** Non costituiscono motivo di proroga dell'attività la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'Affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in aggiunta al piano delle indagini stabilito.
- 7.** Qualora insorgessero circostanze non imputabili all'Affidatario, tali da comportare ritardi, anche parziali, rispetto ai termini suddetti, l'Affidatario dovrà notificarle tempestivamente al RUP e chiedere la proroga e/o novazione e sospensione dei termini stessi.
- 8.** Resta la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti riportati negli elaborati conclusivi delle fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e delle verifiche.
- 9.** La sospensione delle attività affidate potrà essere pertanto disposta dalla Stazione Appaltante al presentarsi di particolari eventi interni alla Stazione Appaltante ma non per motivi imputabili a ritardi e/o negligenze da parte del Soggetto Affidatario; ogni sospensione o novazione dovrà essere tempestivamente comunicata mediante notifica cartacea o PEC, cui farà seguito conferma scritta tra le parti.
- 10.** Non saranno ammesse proroghe ai termini relativi alle varie fasi delle prestazioni previste, se non nell'eventualità di sospensione dell'espletamento dell'incarico, oggetto del presente Capitolato, disposta dalla Stazione Appaltante.
- 11.** Nel caso in cui la Stazione Appaltante riconosca all'Affidatario, per particolari situazioni e problematiche non imputabili a negligenze o ritardi da parte dello stesso, un maggiore tempo per l'esecuzione delle prestazioni, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che andrà contrattualmente a sostituire quello precedentemente stabilito. In conseguenza di eventuale novazione del termine contrattuale di ultimazione del servizio e stante la consensualità di tale prolungamento, l'Affidatario non può avanzare pretese per particolari indennizzi, né la Stazione Appaltante può applicare le penali per il ritardo.

Articolo 24.

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1.** L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione del servizio sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
- 2.** La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere il servizio e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
- 3.** Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 22, comma 1, del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione per compiere i servizi con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4.** Sono a carico dell'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto.

Articolo 25.

Verifiche di conformità/certificato di regolare esecuzione

- 1.** Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 il Servizio oggetto dell'Appalto è soggetto a verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione onde certificare che l'oggetto del contratto in termini di



prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Capitolato e di quanto offerto in sede di gara.

2. La verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione prevedrà controlli e verifiche in contraddittorio con l’Affidatario degli elaborati prodotti. Sono avviate verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto al termine di ciascuna delle fasi sopraindicate volte ad accertare che l’oggetto dell’appalto sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte.

3. L’accertamento sarà effettuato e documentato da certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione. All’esito delle operazioni ed al termine dell’appalto il soggetto incaricato non oltre 3 mesi dalla ultimazione delle prestazioni, rilascia il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione e invita l’Affidatario alla presa visione e accettazione, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma l’Affidatario può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell’Affidatario, corredate dalle proprie valutazioni. L’accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l’Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all’atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, la verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione sarà effettuata secondo quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs.. 50/2016 e ss.mm. e ii.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 26. Pagamenti delle prestazioni a corpo

1. Il corrispettivo del servizio in argomento è valutato a corpo ed è comprensivo di qualsiasi onere; esso si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

2. Il Professionista si assume l’obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente disciplinare, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e di indicare un solo numero di conto corrente dedicato.

3. Corrispettivo per il servizio

Il pagamento del corrispettivo avverrà in due fasi.

- Fase 1: all’approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione e del RUP dei piani di indagine di cui all’art. 5.1 fase 1 (**RM-PI**) e all’art. 5.2 p.to 1 (**RM-PI-F**) e degli elaborati conclusivi della fase 2 (fasi I e II del disciplinare) di cui all’art. 5.1 della verifica di vulnerabilità sismica e dell’art. 5.2 p.to 2 (**RRI-F**) di quella di idoneità statica delle strutture e degli ambienti interni e degli spazi esterni - Pagamento pari al 60% del relativo corrispettivo con una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 30 c. 5 bis del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i.
- Fase 2: alla consegna e relativa verifica della regolare esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione e del RUP degli elaborati conclusivi delle fasi 3 e 4 (fasi III e IV del disciplinare) di cui all’art. 5.1 della verifica di vulnerabilità sismica e dell’art. 5.2 p.to 3 di quella di idoneità statica delle strutture e degli ambienti interni e degli spazi esterni. Pagamento pari al 40% del relativo corrispettivo con una ritenuta dello 0,5% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 30 c. 5 bis del D.Lgs.. 50/2016 e s.m.i.



- Sull'importo del corrispettivo spettante all'Affidatario sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'Amministrazione a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 27. Pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, all'esito positivo dell'ultima verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione che attesta la regolare esecuzione del servizio nel suo complesso il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dello svincolo delle ritenute sopraindicate da parte dell'Affidatario.
2. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del D. Lgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 è costituita alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

Articolo 28. Ritardo nel pagamento delle rate di acconto

1. Nei ritardi nei pagamenti trova applicazione il D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192 del 2012.
2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
3. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 29. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.



Articolo 30. Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.

CAPO 5 – GARANZIE

Articolo 31. Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei servizi (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell'art. 103, comma del D.Lgs. 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 32. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, all'importo della cauzione definitiva provvisoria di cui all'art. 31 del presente capitolato si applicano le riduzioni di cui al suddetto comma. In particolare, si applica la riduzione del 50 per cento nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei



raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005).

Articolo 33. Assicurazioni a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei servizi; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione del certificato di conformità o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che l'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- l'indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dell'esecuzione, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Tale polizza deve essere stipulata per un massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi con un minimo di 500.000,00 Euro, ed un massimo di Euro 5.000.000,-

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.



7. L’Affidatario dovrà produrre copia conforme della polizza per responsabilità professionale a garanzia del corretto svolgimento del Servizio, con massimale commisurato all’importo del Servizio medesimo.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 34. Norme di sicurezza generali

1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Articolo 35. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
2. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei servizi e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:
 - la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.;
 - l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Articolo 36. Piano operativo di sicurezza

1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei servizi, redige e consegna al Direttore dell’esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei servizi. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.



CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 37. Subappalto

- 1.** L'appaltatore di norma esegue in proprio i servizi e i lavori compresi nel contratto, che non può essere ceduto a pena di nullità.
- 2.** Ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, sono subappaltabili le sole prestazioni afferenti il servizio di esecuzione delle indagini e dei ripristini non strutturali; per le prestazioni relative al servizio di verifica e servizi connessi è vietato il subappalto. Per le restanti attività, in caso di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
- 3.** Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
- 4.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
- 5.** Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
- 6.** L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 7.** È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016..
- 8.** Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
- 9.** L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016..
- 10.** L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai



subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei servizi la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

16. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

17. L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

19. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere



effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.

23. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

25. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Articolo 38. Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.

3. Il Direttore dell'esecuzione e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

4. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.



Articolo 39. Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

CAPO 8 - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Articolo 40. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende del comparto attinente al servizio in oggetto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 5 % sui pagamenti in acconto, se i servizi sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.



4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

6. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

7. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

8. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

9. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del DL 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

10. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del D.Lgs. 81/2008, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.



11. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 e s.m. e i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

12. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Articolo 41. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Quando il direttore dell'esecuzione o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può



essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato dei servizi già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo preposto alla verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 42.

Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite



2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

CAPO 9 - NORME FINALI

Articolo 43. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Oltre gli oneri previsti agli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000 nonché dal presente Capitolato Speciale, e inoltre da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, l'Appaltatore, dovrà in particolare:

2. Sono inoltre previsti i seguenti generali oneri ed obblighi:

- a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali,
- b) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto.
- c) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- d) L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
- e) La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei servizi, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dell'esecuzione o il personale di sorveglianza e di assistenza.
- f) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
- g) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità



prevista, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità alle normative vigenti per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

- h) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
 - i) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante.
- 3. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio a corpo, fisso ed invariabile.**

Articolo 44. Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1.** Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di verifica della conformità) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.
- 2.** Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 45. Informativa sulla Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la verifica di vulnerabilità sismica, l'idoneità statica, i rilievi e le indagini diagnostiche specialistiche del fabbricato e degli ambienti interni e spazi esterni del complesso denominato "Paradiso sul Mare" via Gramsci – Istituto alberghiero "Marco Gavio Apicio" – Anzio.

- a) Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma;
- b) Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile mediante i propri dati di contatto che saranno riportati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- c) Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento III, domiciliato in Roma via Giorgio Ribotta 41-43.
- d) Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti degli Uffici del Dipartimento III, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento.
- e) Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato a: gestione procedura di appalto, affidamento dell'appalto, nonché - con riferimento all'aggiudicatario - affidamento dell'incarico, stipula ed esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.
- f) Le informazioni trattate sono dati comuni e/o sensibili- limitatamente ai dati giudiziari.
- g) I dati forniti saranno trattati in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici dal personale dell'Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal



Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- h) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento.
- i) I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
- j) I dati forniti saranno comunicati agli Uffici dell'Ente competenti per la redazione del contratto ed inseriti, laddove obbligatorio per legge, nelle piattaforme informatiche del settore (es. Anac), ovvero forniti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.
- k) I dati forniti saranno diffusi tramite pubblicazione degli atti di gara sul sito istituzionale – sezione trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e tramite pubblicazione delle determinazioni dirigenziali relative all'appalto sull'Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
- l) I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi .
- m) I dati forniti non saranno oggetto di profilazione.
- n) L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all'oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) ivi compreso il diritto di reclamo ad una Autorità di Controllo.